

TORINO TRIATHLON
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

Art. 1) Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118, ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, in conformità con l'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 e n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita in Torino l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Torino Triathlon Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile "Torino Triathlon A.S.D.

L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 39/2021.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Torino (TO), Via Vassalli Eandi n.28.

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo comune, senza necessità di modifica statutaria.

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta unicamente per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4) Oggetto e Scopo

L'Associazione ha lo scopo di esercitare e diffondere, in un clima moralmente sano, la disciplina sportiva del Triathlon e degli sport multipli a livello dilettantistico, partecipando con i suoi soci a gare nazionali e internazionali, e di organizzare gare di queste discipline, invitando società nazionali ed estere.

L'associazione si propone di promuovere, gestire e sviluppare attività sportive dilettantistiche in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle discipline del Triathlon, Duathlon, Aquathlon e degli sport multipli a livello dilettantistico, nuoto, ciclismo, corsa.

In casi di particolare necessità può inoltre avvalersi di lavoratori sportivi e di collaborazioni sportive nel rispetto delle normative vigenti e/o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata e previste e/o prevedibili nel contesto del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:

- l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
- la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
- la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.

L'associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei citati limiti e criteri.

A tal fine vengono già individuate le seguenti attività:

- a) organizzare manifestazioni sportive e/o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o organizzazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni Sportive;

- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d) costruire o ristrutturare in economia beni immobili ed impianti sportivi anche di terzi; assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà che di terzi, sia in concessione da enti pubblici oppure locazione da enti privati, con la possibilità di concederne a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale e/o temporaneo;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) organizzare stage, centri estivi, doposcuola, manifestazioni sportive e culturali, esposizioni e mostre aperte al pubblico, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo ed informativo, delle discipline sportive;
- g) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione degli stessi, riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- h) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto utile e/o necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- i) utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini allo scopo di promuovere le proprie attività sportive;
- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei propri associati e tesserati;
- m) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- n) attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni, sviluppare progetti e promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e privati, enti e associazioni;
- o) gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, punti ristoro e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini, nel rispetto delle normative fiscali vigenti;

p) per il perseguimento delle suddette attività l'associazione potrà avvalersi anche dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati e tesserati. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci e/o dalla normativa vigente;

Art. 5) Risorse economiche

L'Associazione trae principalmente le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art.6) Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei

confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art. 7) Finalità e distribuzione degli utili

L'Associazione non persegue fini di lucro, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lg. 36/2021, non ha indirizzo politico né religioso.

Sono vietate le distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 8) Marchio e colori sociali

Il marchio dell'Associazione è rappresentato da un rettangolo in cui compaiono stilizzati i simboli del nuoto, del ciclismo e della corsa. I colori sociali sono il giallo, il blu e il bianco.

Art. 9) Categorie di associati ed ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi e di qualsiasi età e nazionalità. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci minorenni, tramite un esercente la patria potestà genitoriale, potranno godere del diritto di voto, se in regola col versamento della quota associativa e come previsto all'art.7 del presente Statuto;

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri: la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

L'ammontare della quota associativa e i termini di versamento vengono deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.

I soci si dividono in:

- 1) Soci Ordinari,
- 2) Soci Onorari;
- 3) Soci Sostenitori;

Sono Soci Ordinari quelli, che dopo aver versato la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano attivamente alle competizioni di Triathlon, Duathlon e Aquathlon e degli sport multipli ed in generale alla vita dell'Associazione, presenziando alle riunioni e collaborando, per quanto possano, al perseguimento degli scopi sociali.

Sono Soci Onorari quelli che per meriti speciali si sono resi degni di tale qualifica. I Soci Onorari non versano alcuna quota e sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo così come previsto all'art.14) dello Statuto ultimo capoverso.

Sono Soci Sostenitori quelli che, non partecipando in forma diretta alla vita sociale e sportiva, intendo sostenere egualmente l'Associazione e lo sport del Triathlon con la loro adesione. I Soci Sostenitori versano una quota annuale stabilita del Consiglio Direttivo.

I Soci mantengono la loro qualifica se in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Le domande di ammissione a Socio sono esaminate del Consiglio Direttivo che le approva o meno entro un mese dalla richiesta con l'eventuale comunicazione all'interessato e la conseguente iscrizione nel libro degli associati.

Per l'ammissione dei Soci Minorenni è espressamente prevista l'autorizzazione di chi ne esercita la potestà genitoriale, che avrà sottoscritto la domanda di ammissione a socio, sul figlio minore associato e nel rispetto di cui all'art.7, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n.36/2021, ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati compresi i minorenni per il diritto al voto. Pertanto acquisirà il diritto di rientrare nei quorum deliberativi e di partecipare dell'assemblea dei soci e potrà partecipare all'elettorato attivo, in attesa della maggiore età per quello passivo;

Art. 10) Recesso e trasferimento delle quote

Il socio che receda dall'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota associativa né ha diritti sul patrimonio e sui beni dell'Associazione. Le quote associative sono inalienabili e non sono in alcuno modo trasferibili;

Art. 11) Provvedimenti disciplinari ed esclusione

L'Associazione si riserva di adottare provvedimenti disciplinari contro chi venga meno ai suoi principi ispiratori. Nei casi più gravi è previsto l'esclusione del socio dell'Associazione attraverso delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso di esclusione il socio sarà eliminato dal libro degli associati. L'Associazione si riserva, a tutela dei suoi diritti, ogni ulteriore azione legale nelle sedi più opportune.

Contro la delibera di esclusione il socio escluso può richiedere, a sue spese, la composizione del Collegio Arbitrale di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. Il Collegio giudica in forma libera e senza formalità di procedura, quale composizione amichevole della vertenza. La sua decisione è inappellabile. Durante la procedura arbitrale il socio deve considerarsi sospeso dalle attività sociali.

Art.12) Tesserati

L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara, etc.).

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e

non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo.
Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Art. 13) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo, qualora richiesto dalla legge o deciso dall'Assemblea in sede di rinnovo cariche.

Tutte le cariche sociali sono gratuite: sono previsti dei rimborsi spese per incarichi speciali opportunamente giustificati, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14) L'Assemblea degli associati

L'Assemblea sociale è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente.

Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale controfirmandolo insieme al Presidente. Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con un preavviso almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, a ciascun associato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato, ovvero altro strumento idoneo a garantire un'adeguata informazione dei destinatari.

Le assemblee si possono svolgere anche da remoto tramite videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e ne siano garantite le espressioni di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea si riunisce comunque ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in forma ordinaria:

- approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero nel maggior termine dei sei mesi, il rendiconto dell'esercizio sociale precedente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per le specifiche esigenze dell'Associazione; in particolare l'assemblea in forma straordinaria delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un terzo degli associati.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

I verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell'apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo provvederà quindi a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante idonee forme di pubblicità atte a garantire un'adeguata informazione a tutti i soggetti interessati.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire anche cariche onorifiche da attribuire a personalità di rilievo o che si siano particolarmente distinte nei vari settori di attività dell'Associazione. La carica onorifica è gratuita e non dà diritto ad alcuna prerogativa propria degli associati, con particolare riguardo al diritto di voto in assemblea.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale ed è composto da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente, ad un massimo di 7 membri. I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge, se lo ritiene necessario, tra i propri membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del rendiconto annuale. Gli stessi sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli Amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD e SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Competono al Consiglio Direttivo, anche i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- fissa annualmente l'entità della quota sociale ed i termini di versamento;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei rendiconti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- propone all'Assemblea degli Associati le cariche onorifiche di Socio Onorario.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale e controfirmandolo insieme al Presidente ne garantisce la correttezza. I verbali delle riunioni vengono trascritti nell'apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla convocazione dell'assemblea degli associati per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà invece considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Nell'impossibilità di

attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica, e provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16) Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra gli associati dell'Associazione e dura in carica quattro anni, fino ad approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio del quadriennio. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, propone allo stesso Consiglio la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e la relativa relazione illustrativa. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, se eletto, o dal Consigliere più anziano, che ne assume tutti i poteri.

Art.17) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art.18) Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona, compreso il Presidente.

Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

19) L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero volontariamente, l'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Dovranno riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritengano opportuno.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo. La sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 20) Esercizio sociale e rendiconto.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Come regolato negli articoli precedenti, il rendiconto annuale dell'Associazione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dai Soci in sede di Assemblea Ordinaria.

Art. 21) Iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche-Affiliazione

L'Associazione si iscrive nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Come previsto dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.

L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti Federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.

Art. 22) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 23) Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione sportiva con finalità analoghe, individuata dall'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art. 24) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e, in subordine, le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce, quelle degli artt.36e ss. Del Codice Civile, le

Leggi speciali in materia, dello Statuto FITri e le normative C.O.N.I..
È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Torino il 10 giugno 2024

Il Presidente

Renato Bertrandi

Renato Bertrandi



[Handwritten signature]